



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **152** del **04/07/2022**

	Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica	Servizio Amministrativo Personale
OGGETTO:	MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024	

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **Luglio** alle ore **12.45** in Sanremo, nella sede del comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
PIRERI Caterina	Vice Sindaco	SI
MENOZZI Mauro	Assessore	SI
DONZELLA Massimo	Assessore	SI
ROSSANO Massimo	Assessore	SI
ORMEA Silvana	Assessore	SI
TONEGUTTI Sara	Assessore	SI
FARALDI Giuseppe	Assessore	AG

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa CAVIGLIA Stefania**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n. 258 del 28.06.2022, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente del Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica/Servizio Amministrativo Personale, dott.ssa Stefania Caviglia, in data 28 giugno 2022, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 29 giugno 2022, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2022, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 01.06.2022, di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 16.06.2022, di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2022-2024;

DATO ATTO che, con riferimento alla sopracitata programmazione, fermo restando quanto meglio illustrato e previsto con l'ultimo aggiornamento, era stata inserita con la DGC n. 3 dell'11.01.2022 la assunzione di n. 1 Dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato;

DATO ATTO in merito all'assunzione di n. 1 Dirigente Tecnico (qualifica unica dirigenziale) da assegnare al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, che la relativa procedura di individuazione, mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente, è in fase di svolgimento, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione;

DATO ATTO che la previsione dell'assunzione nel piano occupazionale 2022 era stata elaborata a seguito della comunicazione pervenuta dal Dirigente del Settore Lavori pubblici, fondi europei ed espropri, attualmente in carica, assunto a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL, il quale, con nota

interna del 15/12/2021, n. 200911, aveva manifestato la concreta possibilità di interrompere il proprio attuale rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza, e quindi al fine di garantire al Settore Lavori pubblici, fondi europei ed espropri, continuità nella realizzazione delle importanti progettualità ed investimenti che attualmente lo interessano, prevedendo che la suddetta eventuale assunzione a tempo indeterminato sarebbe decorsa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, con esclusione di sovrapposizione temporale tra i due contratti;

RITENUTO che per garantire al suddetto Settore efficienza per la realizzazione delle importanti progettualità ed investimenti che attualmente lo interessano, con particolare riferimento al PNRR, si possa prescindere dalla condizione apposta, potendosi mantenere, anche a fronte della nuova assunzione programmata del Dirigente tecnico, anche il contratto in essere ex articolo 110 del TUEL, fino alla sua scadenza, coincidente con il mandato sindacale, per il quale attualmente non è pervenuta alcuna comunicazione di recesso;

DATO ATTO che tale previsione potrà costituire occasione per una migliore e più efficiente distribuzione dei servizi all'interno dei Settori dell'ente;

CONSIDERATO che alla data odierna vi sono le necessarie risorse finanziarie, a valere sul bilancio di previsione 2022-2024;

PRESO ATTO che il Comune di Sanremo soggiace alla disciplina vincolistica in materia di spese di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il cui testo vigente è il seguente:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento [...];
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. La violazione della norma in argomento comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione oltre che il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni in argomento;

557-quater (inserito dall'art.3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"). Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in materia di contenimento della spesa di personale, precisa che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734"*;
- le disposizioni normative in materia di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o di rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della L. 243/2012 o, in più generale, agli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019, convertito con modificazione in L. 58/2019, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, stabilendo in particolare che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma [...] i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale [...] sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore*

cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato [...]”;

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, con il quale vengono disciplinate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, ed in forza del quale:

- si è previsto che le nuove disposizioni assunzionali si applichino ai Comuni a decorrere dal 20 aprile 2020;
- sono state fornite le seguenti definizioni dei concetti di “spesa di personale” e di “entrate correnti”:
 1. spesa di personale: *“impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”;*
 2. entrate correnti: *“media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata”;*
- si sono individuati, con la Tabella 1, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, specificando che i comuni che si collocano al di sotto di tale valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla detta Tabella 1;
- si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate nella Tabella 2, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia indicato nella Tabella 1, fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art.4, comma 1;
- si è introdotta la Tabella 3 recante i valori soglia "superiori", per fascia demografica, disponendo che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore a tale valore soglia debbono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. I comuni in cui il

rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art 6 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del DM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020, a firma del Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in forza della quale:
 - sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 - sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, ossia Comuni che, per ciascuna classe demografica, si collocano al di sotto del valore soglia più basso (Tabella 1) ovvero al di sopra del valore soglia più alto (Tabella 3) ovvero tra i due valori soglia;
 - sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sull'istituto della mobilità tra Enti previsto dall'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004 e s.m.i., precisando che *"[...] deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria...non si potrà più considerare l'assunzione per mobilità come neutrale ai fini della finanza pubblica ma effettuata a valere sulle proprie facoltà assunzionali"*;

DATO ATTO, ai fini della determinazione della capacità assunzionale ed in conformità all'impianto normativo fin qui richiamato, che:

- al Comune di Sanremo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 – Tabella 1, per fascia demografica di appartenenza (da 10.000 a 59.999 abitanti) di cui alla lett. f), è assegnato il valore soglia del 27,00%, avendo 53.154 abitanti come da estrazione dati sito Istat situazione al 1° gennaio 2022;
- il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, è pari al 18,51%, e che pertanto pone questo ente nella fascia dei Comuni virtuosi poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui sopra;
- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ossia fino al raggiungimento del valore soglia del D.M. Tabella 1 per la fascia demografica di appartenenza, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto (2021) e media delle entrate correnti al netto del FCDE, è pari ad € 7.656.458,59;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 sancisce che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore a determinate percentuali massime di incremento che, per il Comune di Sanremo, per l'annualità 2022, è fissata al 19%;

RICHIAMATA la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020, secondo la quale i valori percentuali riportati nella Tabella 2 del D.M. 17.03.2020 rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;

RILEVATO pertanto che:

- il Comune di Sanremo dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari ad € 7.656.458,59 fino al raggiungimento del valore soglia pari al 27%;
- il Comune di Sanremo, attestandosi al di sotto del valore soglia, ed in virtù della percentuale massima di incremento della spesa del personale dell'anno 2018, che per l'anno 2022 ammonta al 19%, può procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato solo entro lo spazio finanziario rappresentato dalla spesa di personale anno 2018 + euro 3.025.948,73;

DATO ATTO che la spesa complessiva di personale per il triennio 2022-2024, come quantificata nell'Allegato B di cui sopra, rientra nei limiti di cui all'art. 33, c. 2, del D.L 34/2019, e rispetta le percentuali massime di incremento della spesa di personale del 2018 come da Tabella 2 del D.M. 17.03.2020;

DATO ATTO che non sono previste ulteriori assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle già previste in occasione dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni 2022-2024 avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 16.06.2022 (Allegato C);

DATO ATTO che restano pertanto invariati gli elaborati allegati A, B e C come aggiornati con DGC n. 135/2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, la quale chiarisce che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”*;

RICORDATO che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta dal Comune di Sanremo nell'anno 2009 è stata di € 396.412,32;

DATO ATTO che la spesa generata dalle assunzioni a tempo determinato di cui all'Allegato C rispetta il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

DATO ATTO che le spese relative agli incarichi ex art. 110 del Dlgs. 267/2000, sono escluse dal tetto della spesa per lavoro flessibile di cui al sopra citato art. 9, comma 28, del D.L. 78/20210, nel testo modificato dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumero (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- non si trovino in una situazione strutturalmente deficitaria ex artt. 242 e 243 del TUEL;

VISTO E CONSIDERATO che:

- il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022; il Rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022; il Bilancio Consolidato 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 06.10.2021; i relativi dati sono stati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), come da comunicazione del Settore Finanziario;
- il Piano della Performance 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022;
- non risulta personale in soprannumero o in esubero di cui all'articolo 33 del

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022;
- il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità è stato approvato per il triennio 2022-2024, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2022;
 - risultano rispettati gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
 - l'Ente non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria ex artt. 242 e 243 del TUEL, come risulta dal relativo allegato al Rendiconto 2021;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di procedere per il triennio 2022-2024 all'aggiornamento del fabbisogno di personale, confermando che la assunzione a tempo indeterminato del Dirigente tecnico trova copertura nei Capitoli di Bilancio indicati nell'Allegato A alla DGC n. 135/2022, e di stabilirsi che potrà procedersi contestualmente al mantenimento del contratto del Dirigente del Settore Lavori pubblici, fondi europei ed espropri, attualmente in carica, valido a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL, fino alla sua scadenza; fermo restando che si potrà procedere con successiva variazione di Bilancio all'allocazione sulle diverse Missioni e Programmi in relazione alla destinazione del personale assunto;

DATO ATTO pertanto che restano confermati gli elaborati allegati al Fabbisogno di Personale 2022-2024, di cui alla DGC 135/2022 (Allegato A), nonché quelli relativi:

- al rispetto della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006; al rispetto dei limiti di cui all'art. 33, c. 2, del D.L 34/2019; al rispetto delle percentuali massime di incremento della spesa di personale del 2018 come da Tabella 2 del D.M. 17.03.2020 (Allegato B);
- al fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 2022-2024 (Allegato C), come già approvato in occasione dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni 2022-2024 avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 01.06.2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ciascuna amministrazione, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. La copertura dei posti vacanti deve comunque avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

RILEVATO che, come da documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale alla lettera B, le risorse finanziarie della dotazione organica, che si configura con i posti ad oggi coperti ed i posti in fase

di copertura e quelli previsti dal presente piano del fabbisogno rispettano ampiamente gli incrementi di spesa e la spesa potenziale massima prescritti;

PRECISATO che il Piano triennale del fabbisogno di personale, come modificato con il presente atto, può essere modificato e/o integrato di anno in anno, oltre che in corso d'anno, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale interno all'Ente e ai mutevoli obiettivi della generale azione amministrativa;

ACQUISITA la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 luglio 2022, P.g. n. 60318, conservata agli atti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale all'adozione del presente provvedimento in base al combinato disposto degli articoli 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, lett. a, b, c, d della Legge n. 241/1990 è il Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse Umane, Dott.ssa Stefania Caviglia – la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza della pratica e la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001,

D E L I B E R A

1. di procedere per il triennio 2022-2024 all'aggiornamento del fabbisogno di personale, confermando che la assunzione a tempo indeterminato del Dirigente tecnico trova copertura nei Capitoli di Bilancio indicati nell'Allegato A alla DGC n. 135/2022, e di stabilirsi che potrà procedersi contestualmente al mantenimento del contratto del Dirigente del Settore Lavori pubblici, fondi europei ed espropri, attualmente in carica, valido a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL, fino alla sua scadenza; fermo restando che si potrà procedere con successiva variazione di Bilancio all'allocazione sulle diverse Missioni e Programmi in relazione alla destinazione del personale assunto;
2. di dare atto che restano confermati gli elaborati allegati al Fabbisogno di Personale 2022-2024, di cui alla DGC 135/2022 (Allegato A), nonché quelli relativi:

- al rispetto della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006; al rispetto dei limiti di cui all'art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019; al rispetto delle percentuali massime di incremento della spesa di personale del 2018 come da Tabella 2 del D.M. 17.03.2020 (Allegato B);
 - al fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 2022-2024 (Allegato C), come già approvato in occasione dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni 2022-2024 avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 01.06.2022;
3. di dare atto che le spese di personale risultano compatibili con i limiti previsti dall'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, dall'art.33, c. 2, del D.L. 34/2019, dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
 4. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa in via telematica alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, dando mandato all'Ufficio risorse umane di curare il predetto adempimento;
 5. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni 2022-2024 potrà essere integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze organizzative ad oggi non prevedibili;
 6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 7. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito immediato alle procedure di reclutamento del personale.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di dar seguito immediato alle procedure di reclutamento del personale.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Stefania CAVIGLIA)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 258**

Ufficio Proponente: **Amministrativo Personale**

Oggetto: **MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrativo Personale)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Data 28/06/2022

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Stefania Caviglia

Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 29/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà